



Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

N. -2009 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 601

Data: 01/07/2009

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITÀ LOCALE,
BILANCIO E PATRIMONIO**

SERVIZIO: PATRIMONIO

I.D.n. 3995128 del 01/07/2009/mg

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 31288 DI REP. DEL
04 LUGLIO 2003.**

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso:

1. che con il contratto n. 31288 di repertorio in data 04/07/2003 il Comune di Lecco concedeva in locazione al signor Cama Alessandro parte di immobili di proprietà comunale presso il centro sportivo al Bione adibiti a bar - chiosco;
2. che in seguito al decesso, in data 21/10/2003, del signor Cama Alessandro si apriva la relativa successione ereditaria, con conseguente subentro della signora Cama Camilla, figlia minore e unica erede, anche nel contratto sopra indicato;
3. che la Signora Gambin Simona, in nome e per conto della figlia minore Cama Camilla, a ciò autorizzata con provvedimento provvisorio del Giudice Tutelare n.1914/2003 reso definitivo dalla Procura della Repubblica in data 22/11/2003 mediante apposizione del nulla osta , con contratto n. 12108 di repertorio in data 30/12/2009 a rogito notaio dott. Fabrizio Cimei di Lecco, affittava l'azienda sopraccitata alla "Ditta individuale Bar Piscina di Sindoni Antonia";
4. che, conseguentemente, la Signora Gambin Somona autorizzava la signora Sindoni Antonia a subentrare, per la durata del contratto di affitto di azienda, anche nel contratto di locazione n. 31288/2003; subingresso che è stato formalizzato con il contratto n. 31345 del 19/05/2004;
5. che ai sensi del disposto dell'articolo 2558 del Codice Civile “successione nei contratti”, la durata della subentro nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda è pari alla durata del contratto di affitto d'azienda;

Richiamato l'art. 28 della L. 392/1978 relativo a “rinnovazione del contratto” che prevede che “*per le locazioni delle attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni... Alla prima scadenza contrattuale ... il locatore può esercitare la facoltà di diniego alla rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti.*”

Ritenuto di dover prendere formalmente atto, non essendo stata inviata disdetta da parte del locatore, del rinnovo del contratto di locazione a favore della signora Gambin Simona in nome e per conto della figlia minore Cama Camilla a ciò autorizzata come sopra indicato;

Visto l'art. 27 “competenze e poteri dei direttori di settore” del vigente regolamento degli uffici e dei servizi nonché il successivo art. 39 “atti dirigenziali”;

Visto l'art. 107 del D.lgs.267/2000 relativo a “funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

1. di dare atto del rinnovo del contratto n. 31288 di repertorio in data 04/07/2009 con decorrenza 01/07/2009 e scadenza 30/06/2015 a favore della signora Gambin Simona, in nome e per conto della figlia minore Cama Camilla, a ciò autorizzata con provvedimento del Giudice tutelare n. 1914/2003, reso definitivo in data 23/11/2003 della Procura della Repubblica mediante apposizione di nulla osta;
2. di trasmettere copia della presente al Servizio Contratti la stipulazione del contratto di locazione e per i successivi adempimenti;
3. di comunicare il contenuto della presente al Direttore del Settore Attività Produttive e al Direttore del Settore Politiche educative e culturali sportive e del tempo libero.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio